

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002, N. 20

Contenimento ed eradicazione della nutria (*Myocastor Coypus*)(1)

(BURL n. 41, 1° suppl. ord. del 11 Ottobre 2002)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-10-07;20

Art. 1.

Finalità.(2)

1. La Regione tutela le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica; essa garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante l'eradicazione delle popolazioni di nutria (*Myocastor Coypus*) presenti sul territorio regionale, attraverso l'utilizzo di metodi selettivi.

Art. 2.

Funzioni di comuni, province e Regione.(3)

1. I comuni:

- a) sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive;
- b) cooperano, anche in forma associata, ai piani di eradicazione della nutria predisposti dalle province, di cui al comma 2, e si attengono alle linee guida indicate dalla Regione, di cui al comma 3;
- c) autorizzano, in deroga a quanto disposto al comma 2, lettere a) e c), sentita l'autorità competente per territorio, il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

2. Le province:

- a) predispongono appositi piani di contenimento e eradicazione della nutria ed organizzano la raccolta e lo smaltimento delle carcasse, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dall'articolo 6, da ripartirsi tra le province stesse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 4;
- b) istituiscono il Tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione;
- c) d'intesa con i comuni e sentite l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le Aziende sanitarie locali (ASL) competenti, organizzano centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.

3. A partire dall'anno 2015, la Regione, entro il mese di marzo, predispone un Programma regionale triennale di eradicazione della nutria sulla base della consistenza della specie da attuarsi per il tramite delle province ed emana linee guida per le attività dei comuni di cui al comma 1, con riguardo anche al destino delle carcasse di cui al successivo comma 4.

4. Le carcasse delle nutrie rientrano nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e pertanto possono essere destinate agli usi o alle modalità di smaltimento previsti all'articolo 13 del

suddetto regolamento, qualora non si sospetti che siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3, della Direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/1664/CE.

Art. 3.

Metodologie di eradicazione.(4)

1. L'eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dai piani provinciali di contenimento ed eradicazione di cui all'articolo 2, comma 2, in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche quello vietato alla caccia, con i seguenti metodi di controllo selettivo:

- a) armi comuni da sparo;
- b) armi da lancio individuale;
- c) gassificazione controllata;
- d) sterilizzazione controllata;
- e) trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale con narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo;
- f) metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica;
- g) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione e validato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale.

2. Le province, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, con adeguato coordinamento e formazione di base dei partecipanti, autorizzano all'abbattimento diretto degli animali, avvalendosi dei metodi di cui al comma 1, la polizia municipale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i cacciatori e i proprietari o conduttori dei fondi agricoli in possesso, ove previsto dalla normativa vigente, di porto d'armi ad uso venatorio o ad uso sportivo e con copertura assicurativa in corso.

3. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.

Art. 4.

Monitoraggio delle popolazioni.

1. Le Province effettuano annualmente il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, raccolgono ed elaborano i dati, trasmettendoli entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale ed all'ISPRA.(5)

2. Le Province avvalendosi delle competenti strutture sanitarie, curano l'effettuazione, a campione, di controlli veterinari sulle carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi ed alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.

3. Le Province, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale e all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.(6)



Art. 5.

Indennizzo dei danni.


1. I danni provocati dalle nutrie alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo, intendendosi per tali anche le opere idrauliche e gli argini, sono indennizzati ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 26/1993.

(7)



Art. 6.

Norma finanziaria.(8)

1. Al fine di consentire  via straordinaria la prosecuzione delle misure di contenimento della nutria previste dalla disciplina antecedente alle modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle spese per l'attuazione dei piani di eradicazione delle nutrie di cui agli articoli 2, 3 e 4, quantificate per l'anno 2014 in euro 150.000, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 13 "Tutela della salute"– programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria", dello stato di previsione delle spese del Bilancio per l'esercizio finanziario 2014.

NOTE:

1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 4 dicembre 2014, n. 32.
2. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 4 dicembre 2014, n. 32.
3. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 4 dicembre 2014, n. 32.
4. L'articolo è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 4 dicembre 2014, n. 32.
5. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 4 dicembre 2014, n. 32.
6. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 4 dicembre 2014, n. 32.
7. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. b) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32.
8. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 4 dicembre 2014, n. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia